

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO RAPPORTI CON LE IMPRESE, JOB PLACEMENT E SPIN OFF

Decreto n. 804

Anno 2016

**REGOLAMENTO DI ATENEО PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI ALL'ESTERO**

**IL RETTORE**

- VISTA** la L. 196/97 e successivo D.M. n. 142/98;
- VISTO** il Decreto Legge n. 138 del 13.8.2011;
- VISTO** il D.M. 270/04;
- VISTA** la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- CONSIDERATO** che i tirocini curriculari all'estero hanno tra le finalità quella di integrare il processo di apprendimento e formazione dello studente;
- PRESO ATTO** che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 23.11.2016 e 30.11.2016, hanno deliberato l'approvazione del "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari all'estero";
- RITENUTO** necessario procedere all'emanazione del suddetto regolamento per poter definire in maniera chiara, netta ed uniforme le disposizioni vigenti in materia.

**DECRETA**

**Art. 1** – E' emanato il "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari all'estero", il cui testo risulta allegato al presente decreto.

**Art. 2** – Il suddetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università ed è pubblicizzato attraverso la pagina web dell'Ateneo – Sezione Regolamenti.

Cassino, **12 DIC. 2016**



**IL RETTORE**  
**Prof. Giovanni BETTA**



## **Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari all'estero**

### **Art. 1 - Fonti normative e Finalità**

L'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, secondo le disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare degli studenti presso aziende e istituzioni pubbliche e private con sede all'estero, al fine di acquisire competenze specifiche per facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività di tirocinio curriculare all'estero, rivolte agli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello, ciclo unico, vecchio ordinamento, dottorato di ricerca e a un corso di master, il cui percorso formativo prevede un tirocinio curriculare.

Tali attività sono rivolte anche agli studenti il cui tirocinio è finalizzato al sostenimento della prova finale.

Ai tirocini curriculari svolti all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento e per quanto non espressamente regolamentato si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 18 della Legge 196/97 e successive modificazioni, nonché le norme in materia vigenti nel Paese ospitante o definite nell'ambito di specifici programmi internazionali.

Il presente regolamento non si applica:

- ai tirocini formativi o di orientamento;
- ai tirocini professionalizzanti;
- ai tirocini indiretti.

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *Tirocinio curriculare*: attività formativa svolta in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, è utile al processo di apprendimento e di formazione e non è direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo. Il tirocinio curriculare comporta l'acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi.

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. Il tirocinio curriculare non è soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/96 e ss.mm.



- *Tirocinanti*: studenti iscritti a corsi di laurea di I o II livello, ciclo unico, vecchio ordinamento, master e dottorato entro il conseguimento del relativo titolo di studio;
- *Soggetto Promotore*: l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale (d'ora in poi denominato Ateneo);
- *Soggetto Ospitante*: Azienda/Ente, sia pubblico che privato, presso il quale si svolge il tirocinio con sede all'estero;
- *Tutor Universitario*: il docente che assume la funzione di responsabile didattico – organizzativo delle attività del tirocinante e che monitora l'andamento del tirocinio;
- *Tutor Aziendale*: il soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno dell'Azienda/Ente.

#### **Art. 4 - Destinazioni estere**

Il tirocinio all'estero può essere svolto presso aziende e istituzioni pubbliche/private con sede all'estero.

#### **Art. 5 - Stipula e gestione delle Convenzioni**

I tirocini curriculari all'estero sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra l'Ateneo e i soggetti ospitanti e saranno rivolti a tutti i corsi di studio dell'Ateneo. A tale scopo dovrà essere utilizzato lo schema di convenzione predisposto a cura del competente ufficio di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 6 - Progetti Formativi**

I singoli corsi di studio e/o i dipartimenti, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere ed attivare tirocini curriculari attraverso specifici progetti formativi, fermo restando l'obbligo della stipula di una convenzione.

Lo schema di progetto formativo da utilizzare è predisposto dai singoli corsi e/o dipartimenti nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Il numero di crediti, i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità riguardanti il tirocinio sono definiti dai singoli regolamenti didattici dei corsi di laurea, master, dottorato e riportati nel progetto formativo.

#### **Art. 7 - Soggetti coinvolti nell'attivazione del Tirocinio**

Le convenzioni quadro sono stipulate a cura del competente ufficio e sottoscritte dal Rettore. I progetti formativi sono di competenza dei dipartimenti e/o corsi di studio, secondo l'organizzazione adottata da tali strutture.



#### **Art. 8 - Attribuzione di CFU**

I dipartimenti e/o i corsi di studio sono tenuti a raccogliere i dati necessari all'attribuzione di cfu per i tirocini curriculari, sulla base dell'organizzazione prevista in tali strutture.

Lo studente deve presentare alle preposte strutture didattiche dell'Ateneo una relazione sull'attività svolta, ai fini del riconoscimento della stessa in termini di crediti formativi universitari.

#### **Art. 9 - Obblighi per i soggetti**

I soggetti ospitanti ed i tirocinanti sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti. L'Ateneo, in qualità di soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi e rispetta gli obblighi previsti dalle normative vigenti. A tal fine, i dipartimenti/strutture preposte sono obbligati a comunicare, all'ufficio competente di Ateneo, i dati relativi ai tirocini stipulati per l'attivazione delle relative coperture antinfortunistiche e assicurative previste dalla legge.

#### **Art. 10 - Coperture assicurative**

L'Ateneo garantisce la copertura assicurativa del tirocinante per responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine gli estremi delle polizze assicurative devono essere riportati sul progetto formativo.

#### **Art. 11 - Attestato delle competenze**

Al termine del periodo di tirocinio, l'azienda, ente pubblico/privato emetterà un attestato indicante la durata e il tipo di formazione acquisita dallo studente.

#### **Art. 12 - Decorrenza del regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.